

AVVISO

GARANZIE DOGANALI – SVINCOLO POLIZZE

Roma, 22 gennaio 2021 - Informativa in materia di svincolo delle garanzie

Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dal primo paragrafo dell'art. 98 del CDU – *“le autorità doganali svincolano immediatamente la garanzia quando l'obbligazione doganale o l'obbligo di pagamento di altri oneri è estinto o non può più sorgere”* – e a quanto disposto al riguardo dalle linee guida unionali che rimettono alle Autorità doganali nazionali la verifica delle condizioni per cui il debito *“non può più sorgere”*, attribuendo ad esse la valutazione *“caso per caso”* del rischio di insorgenza di un ulteriore debito in conseguenza di un possibile controllo a posteriori (art.89.4 CDU), si chiarisce quanto segue:

- in tema di *“termini”* per lo svincolo, la Commissione europea ha chiarito l'assenza di una base giuridica per definire un nesso diretto tra il citato art. 98 e l'art. 103 del CDU (*“Prescrizione dell'obbligazione doganale”*);
- è sempre possibile lo svincolo parziale della garanzia prestata per altri oneri diversi dal dazio;
- in materia di garanzie isolate in contanti, l'art. 150 RE dispone che *“ ... omissis ... Se un regime speciale diverso dal regime di uso finale è stato appurato o se il controllo dell'uso finale delle merci o la custodia temporanea si sono conclusi correttamente, la garanzia è rimborsata dall'autorità doganale dello Stato membro in cui è stata fornita”*.

L'istanza di svincolo presentata dall'operatore economico sarà pertanto attentamente valutata tenendo conto sia delle esigenze di tutela dell'erario sia della celerità chiesta dagli stakeholder, considerando in particolare tutti gli elementi, soggettivi e oggettivi, riconducibili al soggetto garantito ed all'operazione/procedura sottesa alla garanzia, ed effettuando una mirata valutazione del rischio di insorgenza di un'obbligazione futura conseguente ad un controllo a posteriori delle transazioni coperte dalla garanzia valutata.

Ad eccezione delle fattispecie di seguito elencate, gli Uffici opereranno tale valutazione sulla base di apposite check list interne predisposte per agevolare ed uniformare l'azione amministrativa e per armonizzare le procedure in termini di tempistiche e condizioni, assicurando, nel contempo, l'effettiva omogeneità nazionale nel rapporto con gli operatori economici interessati.

L'attività istruttoria sarà svolta nel rispetto della celerità richiesta dal citato art.98 CDU, e comunque nel termine generale di 120 giorni dalla richiesta, come previsto dall'art. 22 CDU.

Particolare celerità sarà garantita alle decisioni di svincolo delle garanzie prestate in contanti anche in applicazione del citato art.150 RE.

Relativamente alle garanzie prestate a fronte di autorizzazioni alla Dilazione di pagamento, l'ufficio, alla scadenza della garanzia ed al verificarsi della condizione estintiva dell'obbligazione, di cui all'art.124.1b del CDU – totale pagamento dell'importo garantito – provvederà allo svincolo immediato della garanzia, se richiesto, senza ulteriori accertamenti.

Con riguardo, invece, allo svincolo di cauzioni prestate in relazione a domande di assegnazione di contingenti considerati critici, considerato che con l'assegnazione positivamente conclusa il contingente in questione perde la qualifica di "critico" e viene regolamentato sulla base della disciplina generale dell'art. 153 RD, l'Ufficio delle Dogane, in presenza di apposita istanza, procederà allo svincolo della garanzia effettuando controlli ridotti rispetto a quelli sopra indicati.

Il diniego totale o parziale di svincolo sarà adottato dall'Ufficio con motivata decisione, e in ogni caso nel rispetto del diritto al contraddittorio, ai sensi dell'art.22.6 CDU.

